



Comune di Mira

Città d'Arte

Città metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

Approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 17/02/2005.

INDICE

Art. 1 – <i>Oggetto del regolamento</i>	<i>pag.</i>	3
Art. 2 – <i>Ambito di applicazione</i>	<i>pag.</i>	3
Art. 3 – <i>Determinazione della situazione economica</i>	<i>pag.</i>	3
Art. 4 – <i>Criteri per la determinazione del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata</i>	<i>pag.</i>	3
Art. 5 – <i>Determinazione dell'indicatore della situazione economica (ISE)</i>	<i>pag.</i>	4
Art. 6 – <i>Determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)</i>	<i>pag.</i>	4
Art. 7 – <i>Definizione del reddito</i>	<i>pag.</i>	5
Art. 8 – <i>Definizione del patrimonio</i>	<i>pag.</i>	5
Art. 9 – <i>Dichiarazione sostitutiva unica</i>	<i>pag.</i>	6
Art. 10 – <i>Calcolo dell'ISE e dell'ISEE</i>	<i>pag.</i>	6
Art. 11 – <i>Modalità di presentazione della domanda</i>	<i>pag.</i>	6
Art. 12 – <i>Assistenza alla compilazione</i>	<i>pag.</i>	7
Art. 13 – <i>Controlli</i>	<i>pag.</i>	7
Art. 14 – <i>Competenze della Giunta Comunale</i>	<i>pag.</i>	7
Art. 15 – <i>Applicazione del regolamento</i>	<i>pag.</i>	8
Art. 16 – <i>Norma finale e di rinvio</i>	<i>pag.</i>	8
Art. 17 – <i>Vigenza e pubblicità del Regolamento</i>	<i>pag.</i>	8

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.

Il Regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi (DPCM 221/1999 così come modificato dal DPCM 242/2001 – DPCM 18.05.2001).

Art. 2
Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini dell'accesso ai sottoelencati servizi non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche:

Asilo Nido;
Mensa scolastica;
Trasporti scolastici;
Centri estivi;
Assistenza domiciliare;
Integrazione delle rette delle strutture residenziali e semiresidenziali;
Contributi economici in conto affitto;
Contributi economici per indigenti.

L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge, inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente Locale, per le quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

Art. 3
Situazione economica

La situazione economica del richiedente è determinata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare con le modalità di calcolo di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e dal DPCM 221 e loro integrazioni e modificazioni. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione. In tal caso l'accesso alla prestazione sociale avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica.

Art. 4
***Criteri per la determinazione del nucleo familiare
del richiedente la prestazione sociale agevolata***

La determinazione del nucleo familiare del richiedente prestazioni sociali agevolate è definita come segue:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) fanno parte del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata i soggetti componenti la famiglia anagrafica come individuata ai sensi dell'art. 4 DPR 30.05.1989 n. 223 "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora nello stesso Comune";
- c) i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- d) i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- e) il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I criteri per l'individuazione del nucleo familiare in casi particolari sono stabiliti con DPCM 07.05.1999 n. 221, così come modificato dal DPCM 04.04.2001 n. 242. Al nucleo familiare comunque definito si applica il parametro appropriato alla scala di equivalenza di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 5

Determinazione dell'indicatore della situazione economica (ISE)

L'indicatore della situazione economica (ISE) è dato dalla somma della situazione reddituale e dal 20% della situazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare richiedente la prestazione agevolata come previsto dalla normativa di riferimento.

Art. 6

Determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'ISE, come determinato ai sensi dell'art. 5, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata, desunto dalla tabella di seguito riportata (Tabella 2 D.Lgs. 109/98)

Numero dei componenti	Parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di almeno un figlio minore e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 05.02.1992 n. 104, con invalidità superiore al 66%, ovvero mutilato, invalido di guerra, invalido per servizio appartenente alle categorie dalla 1 alla 5.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività lavorativa e di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati.

Art. 7 ***Definizione del reddito***

L'indicatore della situazione reddituale è dato dalla somma, per ciascun componente il nucleo familiare come definito all'art. 3, dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile, svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di Partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti anche i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori;
- b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualsiasi titolo utilizzato;
- d) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al presente art. 4;

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla predetta somma si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, per un ammontare massimo di € 5.164,57; in tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto. Per situazioni particolari si rinvia all'art. 3, comma 1-bis del DPCM 07.05.1999 n. 221 così come modificato dal DPCM 04.04.2001, n. 242.

Art. 8 ***Definizione del patrimonio***

L'indicatore della situazione patrimoniale dei membri del nucleo familiare si ottiene sommando:

1) **Il patrimonio immobiliare** costituito da fabbricati, terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese sulla base del valore imponibile ai fini ICI. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'eventuale debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto degli immobili medesimi, fino alla concorrenza del loro valore.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito nel limite di € 51.645,69.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'art. 7. Se l'immobile di residenza risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota (art. 4 comma 3 221/1999)

2) **Il Patrimonio mobiliare** costituito dall'ammontare dei depositi bancari, postali ed equivalenti, titoli di stato, valori di quote di partecipazione azionarie, patrimonio affidato a società di

investimento o di risparmio, e tutte le altre componenti indicate dall'art. 3, comma 2 del DPCM 221 del 7.05.1999 così come modificato dal DPCM 242 del 4/04/2001.

Il patrimonio da considerare è quello posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'art. 7.

Il valore complessivo del patrimonio mobiliare e immobiliare viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore come sopra determinato.

Art. 9

Dichiarazione sostitutiva unica

La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del DPR n.445/2000, su modulistica approvata con DPCM 18.05.2001, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

La dichiarazione contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alla dichiarazione ISEE avviene nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica il Comune rilascia l'attestazione della presentazione della stessa.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata.

Qualora la dichiarazione sostitutiva non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

E' lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; il Comune può stabilire per le prestazioni da esso erogate, la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

Art. 10

Calcolo dell'ISE e dell'ISEE

Il Comune trasmette i dati della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione al sistema informativo dell'INPS entro 10 giorni dalla presentazione della stessa mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto.

L'INPS effettua il calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), rilascia al dichiarante, tramite l'Ente locale, l'attestazione e rende disponibile i dati in rete agli enti erogatori.

Art. 11

Modalità di presentazione della domanda

Il richiedente la prestazione sociale agevolata presenta domanda agli uffici competenti, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, o dall'attestazione

relativa al calcolo dell'ISE e dell'ISEE già rilasciata dall'INPS, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 12 ***Assistenza alla compilazione***

Il Comune assicura l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Art.13 ***Controlli***

Per le dichiarazioni I.S.E.E. saranno adottate le modalità di controllo previste con apposita determinazione dirigenziale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

Nella determinazione dirigenziale dovranno essere previsti, tra l'altro, controlli puntuali e mirati sulla singola domanda qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate e segnatamente qualora le dichiarazioni risultino:

- a) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
- b) contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- c) palesemente inattendibili rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, nell'ambito dei presenti criteri, dovranno essere sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive per le quali:

- 1) il soggetto richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini Irpef, fatti salvi i redditi esenti a tale imposta;
- 2) nel caso di valore ISE inferiore al canone annuo di locazione;
- 3) nel caso di valore ISE inferiore al Minimo Vitale così come determinato annualmente con apposita determinazione dirigenziale.

L'Amministrazione comunale può attivare convenzioni o protocolli di intesa operativi con altri uffici pubblici detentori di dati e notizie utili al controllo della dichiarazione sostitutiva, da attuarsi anche attraverso lo scambio informativo on line di elementi di conoscenza desunti da banche dati informatiche.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 14 ***Competenze della Giunta Comunale***

La Giunta Comunale determina annualmente per ogni singola prestazione sociale agevolata:

- a) soglie ISEE sotto le quali sono concesse le esenzioni al pagamento del servizio, le agevolazioni tariffarie nonché altre prestazioni economiche assistenziali;

- b) eventuale definizione di un nucleo familiare ristretto, estratto nell'ambito dei soggetti componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 4 del presente regolamento;
- c) eventuali ulteriori criteri di selezione dei beneficiari.

Art. 15

Applicazione del regolamento

Il presente regolamento verrà applicato gradualmente alle prestazioni e servizi specifici di cui all'art. 2 alle scadenze previste da specifici provvedimenti di Giunta Comunale ovvero a seguito revisione dei regolamenti di servizio.

Art. 16

Norma finale e di rinvio

Per ogni altro aspetto, non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme di natura legislativa e regolamentare in esso richiamate.

Art. 17

Vigenza e pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione.

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.